

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 710
INFORMAZIONI COMPARATIVE –
DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO

(Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente.

Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente)

Indice

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)	1
La natura delle informazioni comparative	2-3
Data di entrata in vigore	4
Obiettivi	5
Definizioni	6
Regole	
Procedure di revisione	7-9
Relazione di revisione	10-19
Linee guida ed altro materiale esplicativo	
Procedure di revisione	A1
Relazione di revisione	A2-A13
Appendice (Italia): Esempi di relazioni di revisione	

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710 “Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo”, che deriva dal principio di revisione internazionale (ISA) n. 710 *Comparative Information – Corresponding Figures and Comparative Financial Statements* - versione gennaio 2015, deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

I principi ISA Italia - ad eccezione dei principi di revisione (SA Italia) n. 250B e (SA Italia) n. 720B - e l'ISQC Italia 1 rappresentano i principi ISA e l'ISQC 1 emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board, tradotti in lingua italiana, con l'autorizzazione dell'International Federation of Accountants, dal CNDCEC con la collaborazione di Assirevi, dell'INRL e di Consob e successivamente integrati con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ordinamento italiano in conformità al documento "A Guide for National Standard Setters the Adopt IAASB's International Standards but Find It Necessary to Make Limited Modifications". La riproduzione è consentita in Italia per finalità non commerciali. I diritti, inclusi i diritti di autore, sono riservati al di fuori dell'Italia. Il testo approvato degli ISA e dell'ISQC1 è quello pubblicato in inglese dall'IFAC. L'IFAC non assume responsabilità in ordine alla traduzione ovvero in ordine a pretese derivanti dal testo tradotto. Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all'IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org.

Introduzione

Oggetto del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore relativamente alle informazioni comparative nella revisione contabile di bilancio. Nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da un altro revisore ovvero non sia stato oggetto di revisione contabile, si applicano anche le regole e le linee guida riguardanti i saldi di apertura contenute nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510.¹

La natura delle informazioni comparative

2. La natura delle informazioni comparative presentate nel bilancio di un'impresa dipende dalle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Ci sono due diversi approcci di massima agli obblighi di reportistica del revisore rispetto a tali informazioni comparative: l'approccio dei dati corrispondenti e quello del bilancio comparativo. L'approccio che va adottato è spesso indicato dalle leggi o dai regolamenti ma può anche essere specificato nei termini dell'incarico.^{1-bis}

3. Di seguito sono riportate le differenze sostanziali tra i due approcci relativamente alla relazione di revisione:

- a) per i dati corrispondenti, il giudizio del revisore sul bilancio riguarda unicamente il periodo amministrativo in esame;
- b) per il bilancio comparativo, il giudizio del revisore riguarda, invece, ciascun periodo amministrativo per il quale il bilancio è presentato.

Il presente principio di revisione tratta separatamente per ciascun approccio le regole per il revisore relativamente alla relazione di revisione.

Data di entrata in vigore

4. Per le società diverse dagli EIP il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente. Per gli EIP esso entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.

Il presente principio presenta date di entrata in vigore differenti coerentemente con i periodi di decorrenza del D.Lgs. 135/16 e del Regolamento (UE) 537/14.

Per le società diverse dagli EIP è consentita l'applicazione anticipata per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17 giugno 2016.

Obiettivi

5. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura.

^{1-bis} Nell'ordinamento italiano, l'approccio agli obblighi di reportistica del revisore rispetto alle informazioni comparative è normalmente quello dei dati corrispondenti. Infatti, per i quadri normativi sull'informazione finanziaria prescritti dal legislatore italiano e indicati nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 il bilancio presenta i dati e le informazioni relativi al precedente esercizio nei prospetti e nelle relative note con la finalità di agevolare la comprensione del bilancio dell'esercizio amministrativo corrente (approccio dei dati corrispondenti). Qualora i dati e le informazioni abbiano invece l'obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio del precedente periodo amministrativo in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria, l'approccio è quello del bilancio comparativo.

- a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto se le informazioni comparative incluse nel bilancio siano state presentate, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni sulle informazioni comparative previste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- b) emettere una relazione di revisione in conformità ai propri obblighi di reportistica.

Definizioni

6. Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:

- a) **Informazioni comparative** – Gli importi e le informazioni inclusi nel bilancio riguardanti uno o più periodi amministrativi precedenti in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
- b) **Dati corrispondenti** – Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi come parte integrante del bilancio del periodo amministrativo in esame e sono destinati ad essere letti unicamente in relazione agli importi e alle altre informazioni relativi al periodo amministrativo in esame (definiti come “dati del periodo amministrativo in esame”). Il livello di dettaglio con cui sono presentati gli importi e le informazioni corrispondenti dipende principalmente dalla loro rilevanza rispetto ai dati del periodo amministrativo in esame.
- c) **Bilancio comparativo** – Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi per fini comparativi con il bilancio del periodo amministrativo in esame ma che, se sottoposte a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore. Il livello delle informazioni incluse in tale bilancio comparativo è comparabile a quello del bilancio del periodo amministrativo in esame.

Ai fini del presente principio di revisione, l'espressione “periodo amministrativo precedente” deve essere letto come “periodi amministrativi precedenti” nel caso in cui le informazioni comparative includano gli importi e le informazioni relativi a più periodi amministrativi.

Regole

Procedure di revisione

7. Il revisore deve stabilire se il bilancio include le informazioni comparative richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e se tali informazioni siano classificate in modo appropriato. A tale scopo, il revisore deve valutare se:

- a) le informazioni comparative concordino con gli importi e le altre informazioni presentati nel periodo amministrativo precedente oppure, ove appropriato, siano stati rideterminati;
- b) i principi contabili utilizzati per le informazioni comparative siano uniformi a quelli adottati nel periodo amministrativo in esame, oppure, laddove essi siano stati cambiati, se tali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente presentati e oggetto di informativa.

8. Qualora il revisore, nello svolgere la revisione contabile per il periodo amministrativo in esame, venga a conoscenza di un possibile errore significativo nelle informazioni comparative, egli deve svolgere le procedure di revisione ulteriori necessarie nelle circostanze al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esiste un errore significativo. Qualora il revisore abbia sottoposto a revisione contabile il bilancio del periodo amministrativo precedente, egli deve seguire anche le regole pertinenti del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560.² Se il bilancio del periodo

² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, Eventi successivi, paragrafi 14-17.

amministrativo precedente è rettificato, il revisore deve stabilire se le informazioni comparative concordano con il bilancio rettificato.

9. Come stabilito nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580,³ il revisore deve richiedere attestazioni scritte per tutti i periodi amministrativi cui si riferisce il giudizio di revisione. Il revisore deve acquisire altresì un'attestazione scritta specifica in merito a eventuali rideterminazioni effettuate per correggere un errore significativo contenuto nel bilancio del periodo amministrativo precedente che influisce sulle informazioni comparative. (Rif.: Par. A1)

Relazione di revisione

Dati corrispondenti

10. Qualora siano presentati i dati corrispondenti, il giudizio del revisore non deve fare riferimento ad essi eccetto nelle circostanze descritte ai paragrafi 11, 12 e 14. (Rif.: Par. A2)

11. Se la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero un giudizio negativo, e l'aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio non è stato risolto, il revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame. Nella relazione di revisione, nel paragrafo relativo agli elementi alla base della modifica al giudizio, il revisore deve:

- a) fare riferimento, nella descrizione dell'aspetto che ha dato origine alla modifica al giudizio, sia ai dati del periodo amministrativo in esame sia ai dati corrispondenti, qualora gli effetti o i possibili effetti dell'aspetto sui dati del periodo amministrativo in esame siano significativi; ovvero
- b) negli altri casi, spiegare che il giudizio di revisione è stato espresso con modifica a causa degli effetti o dei possibili effetti dell'aspetto non risolto sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo in esame con i dati corrispondenti. (Rif.: Parr. A3-A5)

12. Se il revisore acquisisce elementi probativi sul fatto che il bilancio del periodo amministrativo precedente, sul quale è stato emesso un giudizio senza modifica, contiene un errore significativo, e i dati corrispondenti non sono stati correttamente rideterminati ovvero non è stata fornita informativa appropriata al riguardo, il revisore deve esprimere, nella relazione di revisione sul bilancio del periodo amministrativo in esame, un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo, con riferimento ai dati corrispondenti in esso contenuti. (Rif.: Par. A6)

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore

13. Qualora:

- il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore;
- le leggi o i regolamenti non vietino al revisore di fare riferimento alla relazione di tale precedente revisore sui dati corrispondenti ed egli decida in tal senso,

il revisore, in un paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, deve:

- a) dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore;
- b) riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, qualora sia stato emesso un giudizio con modifica, le relative motivazioni;

³ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, Attestazioni scritte, paragrafo 14.

c) riportare la data di tale relazione. (Rif.: Par. A7)

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile

14. Qualora il bilancio relativo al periodo amministrativo precedente non sia stato oggetto di revisione contabile, il revisore, in un paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, deve dichiarare che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile. Tale dichiarazione, tuttavia, non esime il revisore dall'obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame.⁴ (Rif.: Par. A8)

Bilancio comparativo^{4-bis}

15. Qualora sia presentato un bilancio comparativo, il giudizio del revisore deve fare riferimento a ciascun periodo amministrativo per il quale è presentato il bilancio e sul quale è espresso un giudizio di revisione. (Rif.: Parr. A9-A10)

16. Quando nell'ambito della revisione contabile del periodo amministrativo in esame il revisore si esprime anche sul bilancio del periodo amministrativo precedente, se il giudizio su tale ultimo bilancio differisce dal giudizio che il revisore aveva espresso in precedenza, egli deve esporre le motivazioni fondamentali del diverso giudizio in un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti in conformità al principio di revisione internazionale n. 706.⁵ (Rif.: Par. A11)

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore

17. Qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da un altro revisore, oltre ad esprimere un giudizio sul bilancio del periodo amministrativo in esame, il revisore deve, in un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti:

- a) dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore;
- b) riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e, qualora sia stato emesso un giudizio con modifica, le motivazioni;
- c) riportare la data di tale relazione,

a meno che la relazione di revisione emessa dal precedente revisore sul bilancio relativo al periodo amministrativo precedente sia riemessa insieme al bilancio.

18. Qualora il revisore concluda che il bilancio del precedente periodo amministrativo, sul quale un altro revisore aveva espresso un giudizio senza modifiche, sia influenzato da un errore significativo, egli deve comunicare l'errore ad un livello appropriato della direzione e, tranne nel caso in cui tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa,⁶ ai responsabili delle attività di governance, e richiedere che il precedente revisore ne sia informato. Se il bilancio del precedente periodo amministrativo è rettificato, e il precedente revisore accetta di emettere una nuova relazione di revisione

⁴ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, paragrafo 6.

^{4-bis} Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, anche per quanto indicato nella precedente nota 1-bis, i paragrafi 15-19 non sono applicabili.

⁵ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente, paragrafo 8.

⁶ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 260, Comunicazione con i responsabili delle attività di governance, paragrafo 13.

su tale bilancio rettificato, il revisore deve emettere la relazione soltanto con riferimento al periodo amministrativo in esame. (Rif.: Par. A12)

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile

19. Qualora il bilancio del periodo amministrativo precedente non sia stato oggetto di revisione contabile, il revisore deve dichiarare, in un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, che il bilancio comparativo non è stato oggetto di revisione contabile. Una tale dichiarazione non esime, tuttavia, il revisore dall'obbligo di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influenzano in modo significativo il bilancio del periodo amministrativo in esame. (Rif.: Par. A13)⁷

* * *

⁷ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 510, paragrafo 6.

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Procedure di revisione

Attestazioni scritte (Rif.: Par. 9)

A1. Nel caso di un bilancio comparativo sono richieste le attestazioni scritte per tutti i periodi amministrativi cui il giudizio del revisore fa riferimento, poiché è necessario che la direzione ribadisca che le attestazioni scritte precedentemente rilasciate con riferimento al periodo amministrativo precedente sono ancora appropriate.^{7-bis} Nel caso di dati corrispondenti, sono richieste le attestazioni scritte unicamente per il bilancio del periodo amministrativo in esame perché il giudizio del revisore riguarda quel bilancio, che include i dati corrispondenti. Tuttavia, il revisore richiede una specifica attestazione scritta in merito ad eventuali rideterminazioni effettuate per correggere un errore significativo presente nel bilancio del periodo amministrativo precedente che influisca sulle informazioni comparative.

Relazione di revisione

Dati corrispondenti

Assenza di riferimenti nel giudizio del revisore (Rif.: Par. 10)

A2. Il giudizio del revisore non fa riferimento ai dati corrispondenti dal momento che esso si riferisce al bilancio del periodo amministrativo in esame nel suo complesso, che include i dati corrispondenti.

Modifica al giudizio nella relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente rimasta irrisolta (Rif.: Par. 11)

A3. Quando la relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero un giudizio negativo, e l'aspetto che ha dato origine al giudizio con modifica è stato risolto e correttamente contabilizzato o oggetto di appropriata informativa in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, non è necessario che il giudizio del revisore relativo al periodo amministrativo in esame faccia riferimento alla precedente modifica.

A4. Qualora il giudizio del revisore relativo al periodo amministrativo precedente, così come precedentemente espresso, era stato espresso con modifica, l'aspetto irrisolto che ha dato origine alla modifica può non essere pertinente ai dati del periodo amministrativo in esame. Nondimeno, sul bilancio del periodo amministrativo in esame possono essere richiesti un giudizio con rilievi, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero un giudizio negativo (come applicabile) a causa degli effetti o dei possibili effetti dell'aspetto irrisolto sulla comparabilità dei dati in esame con quelli corrispondenti.

A5. L'Appendice contiene gli esempi 1 e 2 illustrativi della relazione di revisione riguardanti il caso in cui la relazione di revisione del periodo amministrativo precedente contenga un giudizio con modifica e l'aspetto che ha dato origine alla modifica di tale giudizio non è stato risolto.^{7-ter}

Errori nel bilancio del periodo amministrativo precedente (Rif.: Par. 12)

A6. Se il bilancio del periodo amministrativo precedente contenente errori non è stato rettificato e la relazione di revisione non è stata rimesa, ma i dati corrispondenti sono stati correttamente rideterminati ovvero ne è stata data informativa appropriata nel bilancio del periodo amministrativo in esame,

^{7-bis} Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, anche per quanto indicato nella precedente nota 1-bis, il primo periodo del paragrafo A1 non è applicabile.

^{7-ter} L'Appendice (Italia) contiene esempi nazionali di relazioni di revisione sul bilancio. Gli esempi internazionali non sono stati allegati.

la relazione di revisione può includere un richiamo d'informativa che descriva le circostanze e, ove pertinente, faccia riferimento all'informativa che illustra compiutamente tale aspetto all'interno del bilancio (si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706).

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore (Rif.: Par. 13)

A7. L'Appendice contiene l'esempio 3 illustrativo della relazione di revisione riguardante il caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da un altro revisore e non vi siano leggi o regolamenti che vietano al revisore di fare riferimento alla relazione del precedente revisore sui dati corrispondenti.^{7-ter}

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile (Rif.: Par. 14)

A8. Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705⁸ richiede di esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, secondo quanto appropriato, in conformità a tale principio. Se il revisore ha incontrato difficoltà significative nell'acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame, il revisore può stabilire che si tratta di un aspetto chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.⁹

Bilancio comparativo^{9-bis}

Presenza di riferimenti nel giudizio del revisore (Rif.: Par. 15)

A9. Dal momento che la relazione di revisione sul bilancio comparativo si riferisce al bilancio di ciascun periodo amministrativo presentato, il revisore può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio o includere un richiamo d'informativa in merito a uno o più periodi amministrativi, ed esprimere allo stesso tempo un giudizio di revisione diverso sul bilancio dell'altro periodo amministrativo.

A10. L'Appendice contiene l'esempio 4 illustrativo della relazione di revisione nel caso in cui al revisore è richiesto, nell'ambito della revisione contabile dell'esercizio in esame, di emettere una relazione sia sul bilancio del periodo amministrativo in esame sia su quello precedente, e il periodo amministrativo precedente presentava un giudizio con modifica e l'aspetto che ha dato origine a tale modifica del giudizio non è stato risolto.

Giudizio sul bilancio del periodo amministrativo precedente diverso dal giudizio espresso in precedenza (Rif.: Par. 16)

A11. Quando, nell'ambito della revisione contabile del periodo amministrativo in esame, si emette una relazione sul bilancio del periodo amministrativo precedente, il giudizio espresso su tale bilancio può essere diverso dal giudizio espresso in precedenza qualora il revisore, nel corso della revisione contabile del periodo amministrativo in esame, venga a conoscenza di circostanze o di eventi che influenzano in modo significativo il bilancio del periodo amministrativo precedente. In alcuni ordinamenti giuridici, il revisore può avere ulteriori obblighi di reportistica che hanno lo scopo di evitare che in

⁸ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*.

⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701, *Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*.

^{9-bis} Qualora l'incarico per la revisione contabile del bilancio sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14 del medesimo decreto indica che il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Conseguentemente, in tali circostanze, anche per quanto indicato nella precedente nota 1-bis, i paragrafi A9-A13 non sono applicabili.

seguito si faccia affidamento sulla relazione di revisione già emessa sul bilancio del periodo amministrativo precedente.

Bilancio del periodo amministrativo precedente sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore (Rif.: Par. 18)

A12. Il revisore precedente può non essere in grado ovvero può rifiutare di rimettere la relazione di revisione sul bilancio del periodo amministrativo precedente. In un apposito paragrafo della relazione di revisione relativo ad altri aspetti, si può indicare che, prima della rettifica di tale bilancio, un altro revisore aveva emesso una relazione di revisione sul bilancio del periodo amministrativo precedente. Inoltre, se il revisore è incaricato della revisione contabile e acquisisce elementi probativi sufficienti ed appropriati a soddisfarlo in merito all'appropriatezza della rettifica, la relazione di revisione può anche includere il seguente paragrafo:

Nel corso della revisione contabile da noi svolta sul bilancio dell'esercizio 20X2, abbiamo sottoposto a revisione anche le rettifiche illustrate in nota X che sono state effettuate per rettificare il bilancio dell'esercizio 20X1. A nostro giudizio, tali rettifiche sono appropriate e sono state effettuate correttamente. Non siamo stati incaricati di svolgere la revisione contabile, la revisione limitata, ovvero altre procedure, sul bilancio dell'esercizio 20X1 della società ad eccezione delle rettifiche sopra richiamate e, di conseguenza, non esprimiamo un giudizio né alcuna altra forma di attestazione sul bilancio dell'esercizio 20X1 nel suo complesso.

Bilancio del periodo amministrativo precedente non oggetto di revisione contabile (Rif.: Par. 19)

A13. Se il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, il principio di revisione internazionale n. 705 richiede di esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, secondo quanto appropriato, in conformità a tale principio. Se il revisore ha incontrato difficoltà significative nell'acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sul fatto che i saldi di apertura non contengono errori che influiscono significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame, il revisore può stabilire che si tratta di un aspetto chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale n. 701.

Esempi di relazioni di revisione

- Esempio 1(I): Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un aspetto che aveva dato origine ad un giudizio con rilievi nel periodo amministrativo precedente e che non è stato risolto nel periodo amministrativo in esame – International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP
- Esempio 2(I): Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un aspetto che aveva dato origine ad un giudizio con rilievi nel periodo amministrativo precedente e che non è stato risolto nel periodo amministrativo in esame (possibili effetti dell'aspetto irrisolto sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo in esame con i dati corrispondenti) – International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP
- Esempio 3(I): Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – Bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione da parte di altro revisore - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società diversa da EIP

Esempio 1(I): Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un errore significativo – International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP

Ai fini di questo esempio di relazione di revisione, si ipotizzano le seguenti circostanze:

- Revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto utilizzando un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione.
- Ente di Interesse Pubblico.
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale: gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio mentre il collegio sindacale è il soggetto responsabile della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.⁸
- Non si tratta di una revisione contabile di gruppo; pertanto non si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600.
- Il bilancio d'esercizio è redatto dagli amministratori della società in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e a ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze (quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale).
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione delle responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210.
- La relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con rilievi. L'aspetto che ha dato origine al rilievo non è stato risolto. Gli effetti dell'aspetto sui dati del periodo amministrativo in esame sono significativi ed è appropriato esprimere un giudizio con rilievi relativamente ai dati del periodo amministrativo in esame.
- Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell'ordinamento italiano.
- In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che non sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.
- Gli aspetti chiave della revisione sono stati comunicati in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.
- Le informazioni previste dall'art. 10, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), del Regolamento (UE) 537/2014 sono collocate nella sezione "Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio" in uno specifico paragrafo dal titolo "Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014".
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa di riferimento (giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e, ove applicabile, dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98).

⁸ Si vedano in proposito i paragrafi 32(I) e 34(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 in merito ai diversi soggetti responsabili della redazione del bilancio e della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria nell'ordinamento italiano: a seconda delle circostanze il testo della relazione dovrà essere conseguentemente adattato.

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea [e a (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)].

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Come illustrato nella nota X al bilancio, non è stata iscritta alcuna quota di ammortamento in bilancio; ciò costituisce una deviazione dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea. Tale comportamento deriva da una decisione presa dalla direzione all'inizio dell'esercizio precedente e per tale motivo [avevo][avevamo] espresso un giudizio con rilievi sul bilancio relativo a tale esercizio. In base al metodo di ammortamento a quote costanti e ad aliquote annuali del 5% per i fabbricati e del 20% per i macchinari, la perdita d'esercizio risulterebbe superiore di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa - 1], gli immobili, gli impianti e i macchinari risulterebbero inferiori a causa dei maggiori ammortamenti di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa - 1], e le perdite portate a nuovo risulterebbero superiori di xxx nel [aa] e di xxx nel [aa - 1].

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15 (I) del medesimo principio.]

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il [mio][nostro] giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da [me][noi] affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del [mio][nostro] giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non [esprimo][esprimiamo] un giudizio separato.

Oltre a quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi*, [ho][abbiamo] identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.]

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea [e ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)] e, nei termini previsti dalla

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I [miei][nostri] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

[Il paragrafo 40 b) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 spiega che le informazioni sotto riportate con sfondo ombreggiato possono essere collocate in un'appendice alla relazione di revisione.]

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il giudizio professionale e [ho mantenuto][abbiamo mantenuto] lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; [ho definito e svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho acquisito][abbiamo acquisito] elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- [ho acquisito][abbiamo acquisito] una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- [ho valutato][abbiamo valutato] l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- [sono giunto][siamo giunti] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del [mio][nostro] giudizio. Le [mie][nostre] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- [ho valutato][abbiamo valutato] la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

[Ho comunicato][Abbiamo comunicato] ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

[Ho fornito][Abbiamo fornito] ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che [ho][abbiamo] rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e [ho comunicato][abbiamo comunicato] loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla [mia][nostra] indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, [ho identificato][abbiamo identificato] quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. [Ho descritto][Abbiamo descritto] tali aspetti nella relazione di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

L'assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. [mi][ci] ha conferito in data [gg][mm][aa] l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio [e consolidato] della Società per gli esercizi dal [gg][mm][aa] al [gg][mm][aa+8].

[Dichiaro][Dichiariamo] che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che [sono rimasto indipendente] [siamo rimasti indipendenti] rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione contabile, che [ho][abbiamo] prestato alla Società [o alle sue controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.]

[Confermo][Confermiamo] che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98]

[inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]

[Nome, Cognome e Firma del revisore
Sede del revisore
Data]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico
Denominazione della società di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico
Data]

Esempio 2(I): Relazione di revisione sul bilancio d’esercizio che contiene un giudizio con rilievi dovuto ad un aspetto che aveva dato origine ad un giudizio con rilievi nel periodo amministrativo precedente e che non è stato risolto nel periodo amministrativo in esame (possibili effetti dell’aspetto irrisolto sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo in esame con i dati corrispondenti) – International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze – EIP

Ai fini di questo esempio di relazione di revisione, si ipotizzano le seguenti circostanze:

- Revisione contabile del bilancio d’esercizio redatto utilizzando un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione.
- Ente di Interesse Pubblico.
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale: gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio mentre il collegio sindacale è il soggetto responsabile della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria.⁹
- Non si tratta di una revisione contabile di gruppo; pertanto non si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600.
- Il bilancio d’esercizio è redatto dagli amministratori della società in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea e a ulteriori provvedimenti normativi che fanno parte del quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile rilevanti nelle circostanze (quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale).
- I termini dell’incarico di revisione rispecchiano la descrizione delle responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210.
- La relazione di revisione relativa al periodo amministrativo precedente, così come era stata in precedenza emessa, conteneva un giudizio con rilievi. L’aspetto che ha dato origine al rilievo non è stato risolto. Gli effetti dell’aspetto sui dati del periodo amministrativo in esame non sono significativi ma richiedono l’espressione di un giudizio con rilievi a causa del possibile effetto dell’aspetto irrisolto sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo in esame con i dati corrispondenti.
- Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli dell’ordinamento italiano.
- In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che non sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.
- Gli aspetti chiave della revisione sono stati comunicati in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.
- Le informazioni previste dall’art. 10, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), del Regolamento (UE) 537/2014 sono collocate nella sezione “Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio” in uno specifico paragrafo dal titolo “Altre informazioni comunicate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014”.
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d’esercizio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa di riferimento (giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e, ove applicabile, dell’art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98).

⁹ Si vedano in proposito i paragrafi 32(I) e 34(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 in merito ai diversi soggetti responsabili della redazione del bilancio e della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria nell’ordinamento italiano: a seconda delle circostanze il testo della relazione dovrà essere conseguentemente adattato.

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 E 10 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione del possibile effetto di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi* della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea [e a (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)].

Elementi alla base del giudizio con rilievi

[Sono stato nominato revisore contabile] [Siamo stati nominati revisori contabili] della Società nel corso del [aa - 1] e, conseguentemente, non [mi][ci] è stato possibile assistere alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio di tale periodo amministrativo, e procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo alle suddette quantità delle rimanenze di magazzino. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino influiscono sulla determinazione del risultato economico, non [sono stato] [siamo stati] in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato economico nonché al patrimonio netto iniziale del periodo amministrativo [aa - 1]. Conseguentemente [avevo][avevamo] espresso un giudizio con rilievi sul bilancio del periodo amministrativo chiuso al [gg][mm] [aa - 1]. A causa del possibile effetto degli aspetti sopra descritti sulla comparabilità dei dati del periodo amministrativo [aa] con i dati corrispondenti, anche il [mio][nostro] giudizio sul bilancio del periodo amministrativo [aa] è espresso con rilievi.

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15 (I) del medesimo principio.]

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.

Aspetti chiave della revisione contabile

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il [mio][nostro] giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da [me][noi] affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del [mio][nostro] giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non [esprimo][esprimiamo] un giudizio separato.

Oltre a quanto descritto nella sezione *Elementi alla base del giudizio con rilievi*, [ho][abbiamo] identificato gli aspetti di seguito descritti come aspetti chiave della revisione da comunicare nella presente relazione.

[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.]

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea [e

ai (identificazione degli ulteriori provvedimenti normativi rilevanti nelle circostanze)] e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I [miei][nostri] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

[Il paragrafo 40 b) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 spiega che le informazioni sotto riportate con sfondo ombreggiato possono essere collocate in un'appendice alla relazione di revisione.]

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il giudizio professionale e [ho mantenuto][abbiamo mantenuto] lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; [ho definito e svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho acquisito][abbiamo acquisito] elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- [ho acquisito][abbiamo acquisito] una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- [ho valutato][abbiamo valutato] l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- [sono giunto][siamo giunti] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del [mio][nostro] giudizio. Le [mie][nostre] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- [ho valutato][abbiamo valutato] la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

[Ho comunicato][Abbiamo comunicato] ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

[Ho fornito][Abbiamo fornito] ai responsabili delle attività di governance anche una dichiarazione sul fatto che [ho][abbiamo] rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano e [ho comunicato][abbiamo comunicato] loro ogni situazione che possa ragionevolmente avere un effetto sulla [mia][nostra] indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia.

Tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance, [ho identificato][abbiamo identificato] quelli che sono stati più rilevanti nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame, che hanno costituito quindi gli aspetti chiave della revisione. [Ho descritto][Abbiamo descritto] tali aspetti nella relazione di revisione.

Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014

L'assemblea degli azionisti della ABC S.p.A. [mi][ci] ha conferito in data [gg][mm][aa] l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio [e consolidato] della Società per gli esercizi dal [gg][mm][aa] al [gg][mm][aa+8].

[Dichiaro][Dichiariamo] che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione contabile vietati ai sensi dell'art. 5, par. 1, del Regolamento (UE) 537/2014 e che [sono rimasto indipendente] [siamo rimasti indipendenti] rispetto alla Società nell'esecuzione della revisione legale.

[Nel seguito sono indicati i servizi, in aggiunta alla revisione contabile, che [ho][abbiamo] prestato alla Società [o alle sue controllate], che non sono stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.]

[Confermo][Confermiamo] che il giudizio sul bilancio d'esercizio espresso nella presente relazione è in linea con quanto indicato nella relazione aggiuntiva destinata al collegio sindacale, nella sua funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale, predisposta ai sensi dell'art. 11 del citato Regolamento.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 [e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98]

[inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]

[Nome, Cognome e Firma del revisore
Sede del revisore
Data]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico
Denominazione della società di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico
Data]

Esempio 3(I): Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione – Bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione da parte di altro revisore - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società diversa da EIP

Ai fini di questo esempio di relazione di revisione, si ipotizzano le seguenti circostanze:

- Revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto utilizzando un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione.
- Società diversa da EIP.
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale: gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio mentre il collegio sindacale è il soggetto responsabile della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.¹⁰
- Non si tratta di una revisione contabile di gruppo; pertanto non si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 600.
- Il bilancio d'esercizio è redatto dagli amministratori della società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione (quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale).
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione delle responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210.
- Il revisore è giunto alla conclusione che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, è appropriato esprimere un giudizio senza modifica.
- Il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore; leggi o regolamenti non vietano al revisore di fare riferimento alla relazione del revisore precedente sui dati corrispondenti e il revisore ha deciso in tal senso.
- Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile sono quelli propri dell'ordinamento giuridico italiano.
- In base agli elementi probativi acquisiti, il revisore è giunto alla conclusione che non sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio d'esercizio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa di riferimento (giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10).

¹⁰ Si vedano in proposito i paragrafi 32(I) e 34(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 in merito ai diversi soggetti responsabili della redazione del bilancio e della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria nell'ordinamento italiano: a seconda delle circostanze il testo della relazione dovrà essere conseguentemente adattato.

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 [integrare in base alle eventuali ulteriori norme di riferimento]

Agli azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.

Altri aspetti

Il bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al [gg][mm] [aa - 1], è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il [xx][yy][aa], ha espresso un giudizio senza rilievi su tale bilancio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità [del revisore][della società di revisione] per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I [miei][nostri] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il [mio][nostro] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

[Il paragrafo 40 b) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 spiega che le informazioni sotto riportate con sfondo ombreggiato possono essere collocate in un'appendice alla relazione di revisione.]

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), [ho esercitato][abbiamo esercitato] il giudizio professionale e [ho mantenuto][abbiamo mantenuto] lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- [ho identificato e valutato][abbiamo identificato e valutato] i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; [ho definito e svolto][abbiamo definito e svolto] procedure di revisione in risposta a tali rischi; [ho acquisito][abbiamo acquisito] elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- [ho acquisito][abbiamo acquisito] una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- [ho valutato][abbiamo valutato] l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- [sono giunto][siamo giunti] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, [sono tenuto][siamo tenuti] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del [mio][nostro] giudizio. Le [mie][nostre] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- [ho valutato][abbiamo valutato] la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

[Ho comunicato][Abbiamo comunicato] ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

[inserire il paragrafo come previsto dal principio di revisione (SA Italia) n. 720B]

[Nome, Cognome e Firma del revisore
Sede del revisore
Data]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico
Denominazione della società di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico
Data]